

Macerata, prot. n. (vedi segnatura)

All'Albo on line d'Istituto
Sezione MAD

OGGETTO: Messe a disposizione (MAD).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il DM n. 131 del 13/06/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della L. 03/05/1999 n. 124".
- Vista l'OM n. 112 del 06/05/2022 recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, e che vieta dall'anno scolastico 2022/2023 la messa a disposizione per i docenti che sono inseriti all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
- Vista la C.M. n. 28597 del 29/07/2022 che al punto 2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, riporta testualmente "Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza. Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell'interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 14 dell'OM 112/2022".
- Vista la C.M. n. 28597 del 29/07/2022 che al punto 3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA riporta testualmente "Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430", e pertanto eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri del citato decreto.
- Valutata l'opportunità di ricorrere alle MAD per l'assegnazione di supplenze in termini e condizioni di cui alla normativa sopra richiamata.

DISPONE

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accogliere le domande di Messa a Disposizione (MAD) presentate **ESCLUSIVAMENTE di Personale Docente e ATA NON INSERITO nelle graduatorie GPS - GAE - DI ISTITUTO di alcuna provincia per ogni ordine e grado.**
3. Di accogliere le domande di Messa a Disposizione (MAD) presentate **esclusivamente nel periodo che va dal 1° AGOSTO al 31 AGOSTO di ogni anno scolastico corrente**, per l'individuazione di personale supplente nel corso dell'anno scolastico successivo.
4. Di accogliere le domande di Messa a Disposizione (MAD) pervenute **ESCLUSIVAMENTE tramite la compilazione del form** raggiungibile al link di istituto: https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=MCII0007.
5. Di compilare debitamente nel link sopra richiamato i seguenti moduli:
 - MAD per la Scuola Secondaria di Secondo Grado [Mod: MAD_03]
 - MAD per il sostegno [Mod: MAD_04]
 - MAD per il personale ATA [Mod: MAD_05]
6. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute tramite PEO – PEC – cartacee e/o al di fuori del lasso di tempo indicato nel presente dispositivo e/o non complete delle dichiarazioni obbligatorie.
7. La scuola si riserva di elaborare la graduatoria per la classe di concorso di interesse solo in caso di necessità di attingere alle MAD per esaurimento delle relative graduatorie GPS – GAE – DI ISTITUTO – DELLE SCUOLE VICINIORI; in tal caso, prima di procedere alla stipula di eventuali contratti, verranno verificati i titoli dichiarati secondo termini e modalità previste per norma.
8. La presente, fino a nuova disposizione che recepisca modifiche ed adeguamenti normativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli

Firmato digitalmente ai sensi degli
art.20 e 21 del D.Lgs.07.03.2005.n.82 e s.m.i.